

FAQ DATAENTRY RIFIUTI CSEA¹

DOMANDA

FAQ01 - Quali operatori del settore rifiuti devono utilizzare il DataEntry Rifiuti per l'invio delle dichiarazioni alla CSEA?

FAQ02 – Nel caso in cui un Soggetto (es. Gestore integrato) emetta i documenti di riscossione ed un soggetto diverso (es. Comune) ne incassi gli importi, quale dei due è tenuto agli adempimenti nei confronti della CSEA?

FAQ03 - Quali sono i termini per l'invio delle dichiarazioni tramite il DataEntry Rifiuti in relazione alla competenza dei dati da inserire nelle dichiarazioni?

FAQ04 – Quali dati vanno dichiarati alla CSEA relativamente all'applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2?

FAQ05 – Come devono essere considerate le utenze per le quali il documento di riscossione è stato emesso soltanto per una parte dell'anno?

RISPOSTA

Il DataEntry Rifiuti è il Portale attraverso il quale gli Operatori del settore Rifiuti possono ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif. Si tratta in particolare dei Gestori che svolgono l'attività di "gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e delle Autorità di sistema portuale. Queste ultime possono tenere i rapporti con la CSEA direttamente o per il tramite di un soggetto dalle medesime individuato.

Il soggetto tenuto ad ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA è quello che svolge l'attività di "gestione tariffe e rapporto con gli utenti", come censito nell'Anagrafica territoriale rifiuti (ATRIF) di ARERA e validato dall'Ente Territorialmente Competente ai sensi della deliberazione ARERA 263/2023/E/rif.

Entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio dell'anno "a") vanno inviate le dichiarazioni inerenti:

- le componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente dell'anno "a-1");
- i costi per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti (Csm) di competenza 2023 (e successivamente dell'anno "a-2") per i quali i gestori hanno presentato istanza di riconoscimento, a seconda dei casi, all'ETC o all'Autorità di sistema portuale entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell'anno "a-1").

I dati da dichiarare alla CSEA entro il 31 gennaio dell'anno "a" relativamente all'applicazione delle componenti UR1 e UR2 sono il numero di utenze ad uso domestico ed il numero di utenze ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno "a-1".

Nel caso in cui per un'utenza il documento di riscossione sia stato calcolato soltanto per una parte dell'anno (es. a causa di cessazione/attivazione dell'utenza in corso d'anno), tale utenza andrà considerata con un valore decimale minore di 1, che tenga conto del numero di giorni effettivamente "fatturati" nell'anno di riferimento rispetto al numero di giorni totali del medesimo anno.

¹ Documento aggiornato al 22 ottobre 2024

FAQ06 – A partire da quando si applicano le componenti perequative UR1 e UR2?

Le componenti perequative UR1 ed UR2, introdotte dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif, si applicano a partire dall'1/1/2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

FAQ07 - Nella dichiarazione si deve dichiarare l'incassato o il "fatturato"?

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno di riferimento (c.d. "anno fatturazione"), indipendentemente dai relativi incassi.

FAQ08 - Se nel 2024 (o anni successivi) il Gestore non ha emesso documenti di riscossione, si dovrà comunque inviare la dichiarazione?

Sì, la dichiarazione deve essere comunque inviata alla CSEA entro e non oltre il 31 gennaio 2025 (o anni successivi), dichiarando un numero di utenze pari a zero qualora nel 2024 (o anni successivi) non siano stati emessi documenti di riscossione.

FAQ09 – Se il Gestore si registra tardivamente, da quale anno è tenuto all'invio delle dichiarazioni annuali in favore della CSEA?

Tutti i Gestori sono tenuti all'invio delle dichiarazioni annuali sulla base della propria data di inizio attività e delle componenti perequative pro-tempore vigenti. Ad esempio: se la data di inizio attività è antecedente al 2024, andranno inviate le dichiarazioni a decorrere dalla fatturazione dell'anno 2024 (cfr FAQ04) in relazione all'applicazione delle componenti perequative UR1 ed UR2 (cfr FAQ06).

FAQ10 - A cosa serve il campo "Arrotondamenti" del Riepilogativo?

Il campo "Arrotondamenti" deve essere utilizzato esclusivamente per correggere eventuali disallineamenti tra gli importi determinati automaticamente nel Riepilogativo mediante la compilazione dei Modelli sul DataEntry Rifiuti, con quelli effettivamente trascritti nel sistema di fatturazione del Gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti per un determinato anno di riferimento.

I disallineamenti possono verificarsi per effetto degli arrotondamenti effettuati sul secondo decimale di euro nei singoli avvisi di pagamento (es. per le utenze per le quali l'applicazione delle componenti perequative ha riguardato soltanto una parte dell'anno).

Nel campo "Arrotondamenti" si potranno inserire sia valori positivi, sia valori negativi.